

**DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 2016, N. 254 RELATIVO
ALLA COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI DI CARATTERE NON FINANZIARIO**

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE

21 LUGLIO 2017

Le risposte alla consultazione dovranno pervenire entro il giorno **22 settembre 2017**, *on-line* per il tramite del **SIPE – Sistema Integrato per l’Esterno**,

oppure al seguente indirizzo:

C O N S O B
Divisione Strategie Regolamentari
Via G. B. Martini, n. 3
00198 ROMA

I commenti pervenuti saranno valutati ed elaborati ai fini della revisione regolamentare e pubblicati sul sito *internet* della Consob, salvo espressa richiesta di non divulgarli. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della *e-mail*, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati

1. PREMESSA E QUADRO NORMATIVO EUROPEO DI RIFERIMENTO

1.1 La genesi della normativa

L’introduzione della dichiarazione di carattere non finanziario da parte della direttiva 2014/95/UE (di seguito anche la “direttiva”), ha avuto lo scopo di armonizzare (anche se con ampi margini di flessibilità) la pubblicazione delle informazioni non finanziarie da parte degli enti di interesse pubblico di grandi dimensioni (di seguito “EIP rilevanti”) al fine di rafforzare la fiducia tra tali imprese, i cittadini e le istituzioni pubbliche e finanziarie.

Già in precedenza la normativa UE aveva affrontato e regolato il tema della *disclosure* delle informazioni non finanziarie¹, in particolare nell’ambito della quarta direttiva contabile che disciplinava la pubblicazione delle informazioni finanziarie si lasciava alle imprese la facoltà di pubblicare alcune informazioni sugli aspetti ambientali, sociali e di altra natura concernenti la loro attività.

¹ Direttiva 2003/51/CE del 18 giugno 2003.

In Italia tale normativa è stata recepita con il d.lgs. n. 32/2007 che richiede la pubblicazione, nella relazione sulla gestione, di talune informazioni non finanziarie (in particolare, le informazioni in merito ai principali rischi ed incertezze ai quali la società è esposta, agli indicatori di risultato, se del caso, anche non finanziari, pertinenti all'attività specifica della società, e alle informazioni attinenti all'ambiente e al personale).

Col tempo, alcuni Stati Membri hanno introdotto obblighi che sono andati al di là delle disposizioni contenute nella quarta direttiva (Francia e Regno Unito in particolare).

Successivamente, sul tema la Commissione UE ha avviato una approfondita analisi, in particolare sulla diffusione e sull'utilizzo di tali informazioni negli Stati Membri. L'analisi ha riscontrato:

- una carente armonizzazione normativa tra gli Stati e, nel complesso dell'Unione, una ridotta offerta di informazioni non finanziarie, sia dal punto di vista quantitativo (cioè poche imprese forniscono tali informazioni), sia qualitativo (le informazioni fornite sono inadeguate);
- una insistente richiesta di maggiore trasparenza nelle informazioni non finanziarie delle grandi aziende europee da parte della comunità degli investitori [in ragione dell'utilizzo sempre più frequente di elementi ESG (*environmental, social and governance*)] nell'ambito del proprio processo decisionale di investimento di medio-lungo periodo)² nonché da parte degli altri *stakeholders* e dei governi;
- una insufficiente diversità nella composizione dei C.d.A. delle grandi aziende europee.

La Commissione UE ha, infine, rilevato che un approccio strategico al tema della responsabilità sociale di impresa assume sempre più importanza nel lungo termine per la competitività delle imprese europee, riguardando aspetti cruciali per i risultati e la sostenibilità. L'analisi ha infatti evidenziato che le imprese europee che pubblicano informazioni sui risultati finanziari e non finanziari: adottano una prospettiva di più lungo termine nei processi decisionali, sostengono minori costi di finanziamento, attraggono e mantengono personale di talento, hanno migliori *performance*, hanno migliori relazioni con consumatori e *stakeholders*, minori e meno significative interruzioni dell'attività.

Alla luce di quanto sopra la Commissione UE, nella propria comunicazione "*L'Atto per il mercato unico. Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia – Insieme per una nuova crescita*" del 13 aprile 2011, aveva segnalato la necessità di portare la trasparenza delle informazioni sociali e ambientali fornite dalle imprese di tutti i settori a un livello elevato e comparabile in tutti gli Stati Membri. Tale necessità è stata ribadita nella comunicazione

² L'insieme delle informazioni non finanziarie, considerato unitamente alle informazioni finanziarie, consente, infatti, di avere, una comprensione integrata e più completa della posizione e delle *performance* di una impresa. Gli investitori analizzano e considerano questa informazione nel proprio processo decisionale di investimento in quanto l'integrazione sistematica dell'analisi finanziaria con quella ambientale, sociale e di buon governo (ESG: *environmental, social and governance*) nella valutazione delle imprese consente una migliore analisi dei rischi aziendali (e della qualità del sistema di gestione di tali rischi) e, quindi, delle opportunità di investimento.

“Strategia rinnovata dell’UE per il periodo 2011-2014 in materia di responsabilità sociale delle imprese” del 25 ottobre 2011.

Successivamente il Parlamento europeo, nelle risoluzioni *“Responsabilità sociale delle imprese: comportamento commerciale trasparente e responsabile e crescita sostenibile”* e *“Responsabilità sociale delle imprese: promuovere gli interessi della società e un cammino verso una ripresa sostenibile e inclusiva”* del 6 febbraio 2013, ha riconosciuto l'importanza della comunicazione, da parte delle imprese, di informazioni sulla sostenibilità, riguardanti ad esempio i fattori sociali e ambientali al fine di individuare i rischi per la sostenibilità e accrescere la fiducia degli investitori e dei consumatori ed ha invitato la Commissione a predisporre una apposita proposta legislativa che prevedesse:

- un'elevata flessibilità di azione al fine di tenere conto della natura multidimensionale della responsabilità sociale delle imprese (RSI) e della diversità delle politiche in materia di RSI applicate dalle imprese;
- la garanzia, nel contempo, di un livello sufficiente di comparabilità per rispondere sia alle esigenze degli investitori e di altri portatori di interesse sia alla necessità di assicurare ai consumatori un facile accesso alle informazioni relative all'impatto delle imprese sulla società.

1.2 La direttiva 2014/95/UE

La direttiva 2014/95/UE, in linea con quanto raccomandato dalle due citate risoluzioni del Parlamento Europeo, ha inteso armonizzare, pur lasciando un'ampia flessibilità d'azione, le modalità di pubblicazione delle informazioni non finanziarie da parte delle imprese in modo da garantire un facile accesso a dette informazioni da parte dei consumatori e un livello sufficiente di comparabilità tra le stesse, al fine più generale di rafforzare la fiducia tra tali imprese, i cittadini e le istituzioni pubbliche e finanziarie.

Ai sensi del Considerando 3 della direttiva la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario è: *“...fondamentale per gestire la transizione verso un'economia globale sostenibile coniugando redditività a lungo termine, giustizia sociale e protezione dell'ambiente. In tale contesto, la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario contribuisce a misurare, monitorare e gestire i risultati delle imprese e il relativo impatto sulla società...”*. Inoltre, è da considerare che *“...l'accesso degli investitori alle informazioni di carattere non finanziario è un passo verso il conseguimento dell'obiettivo di creare entro il 2020 incentivi di mercato e incentivi politici che ricompensino gli investimenti in efficienza realizzati dalle imprese nel quadro della tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse”* (cfr. considerando 12 della direttiva).

Pertanto, la direttiva 2014/95/UE, modificando la direttiva 2013/34/UE in materia di bilancio, ha introdotto un nuovo obbligo, per le imprese di grandi dimensioni qualificabili come “enti di

interesse pubblico” di fornire nella relazione annuale sulla gestione una dichiarazione di carattere non finanziario “*contenente almeno informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva in misura necessaria alla comprensione dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell'impatto della sua attività*” (cfr. nuovo articolo 19-bis, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE).

In particolare, ai sensi della direttiva, la dichiarazione deve contenere, oltre a una breve descrizione del modello aziendale dell'impresa, informazioni sulle politiche applicate dall'impresa in merito ai predetti aspetti, con riguardo anche al risultato di tali politiche, ai principali rischi connessi a tali aspetti nonché agli indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario pertinenti per l'attività specifica dell'impresa.

Nel caso in cui l'impresa non adotti particolari politiche nelle materie sopra indicate, viene previsto l'obbligo di fornire “*una spiegazione chiara e articolata*” di questa scelta (c.d. “*comply or explain*”).

La direttiva affida altresì al revisore legale del bilancio un ruolo di verifica sull'adempimento dell'obbligo di rendere la dichiarazione non finanziaria, lasciando comunque agli Stati membri la possibilità di prevedere che “*un fornitore di servizi indipendenti*” verifichi le informazioni contenute nella dichiarazione non finanziaria.

La direttiva ha inoltre ampliato le informazioni da inserire nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari prevedendo di inserire una dichiarazione sulle politiche adottate dalle società in relazione alla composizione degli organi di amministrazione e controllo per garantire la diversità in termini di genere, professionalità, specificando anche gli obiettivi di tale politica sulla diversità, le modalità di attuazione e i risultati nel periodo di riferimento.

2. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 254/2016

In attuazione della legge di delega comunitaria 9 luglio 2015, n. 114, il decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, ha introdotto nuovi obblighi di trasparenza in linea con le disposizioni comunitarie sopra richiamate, provvedendo sia a specificare la portata di tali obblighi (ambito soggettivo di applicazione dei nuovi obblighi, contenuto e modalità di pubblicazione della dichiarazione non finanziaria, responsabilità degli organi sociali e del revisore legale nel processo di redazione e verifica della dichiarazione) sia ad attuare le specifiche opzioni normative rimesse agli Stati membri.

Di seguito, si rappresentano brevemente i tratti salienti della nuova disciplina introdotta dal decreto, della quale possono fin d'ora rilevarsi due scelte di fondo operate dal legislatore: garantire gli opportuni livelli di flessibilità nell'applicazione della disciplina, in linea con le esigenze delle imprese e la natura stessa delle materie trattate nella dichiarazione non finanziaria

e prevedere un adeguato sistema di controllo sulla disciplina al fine di aumentare l'affidabilità dell'informativa di carattere non finanziario.

2.1 Ambito soggettivo di applicazione

Il nuovo regime di trasparenza introdotto dal d.lgs. n. 254/2016 si sostanzia nell'obbligo per le imprese di redigere e pubblicare, per ogni esercizio finanziario, una dichiarazione *“di carattere non finanziario”* (di seguito la **“DNF”**) che copra, *“nella misura necessaria ad assicurare la comprensione dell'attività di impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dalla stessa prodotta, ... i temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, che sono rilevanti tenuto conto delle attività e delle caratteristiche dell'impresa...”* (art. 3, comma 1).

I soggetti tenuti all'obbligo di pubblicazione della DNF sono solo gli enti di interesse pubblico, come definiti dall'art. 16 del d.lgs. n. 39/2010, che superino taluni requisiti dimensionali (*ex art. 2, comma 1*; **“enti di interesse pubblico rilevanti”** o **“EIPR”**), ossia che: *i*) abbiano avuto in media durante l'esercizio finanziario un numero di dipendenti superiore a 500 e *ii*) alla data di chiusura del bilancio, abbiano superato almeno uno dei seguenti limiti dimensionali:

- un totale dello stato patrimoniale di almeno 20 milioni di Euro;
- un totale dei ricavi netti delle vendite o delle prestazioni di almeno 40 milioni di Euro.

Al riguardo, va ricordato che, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 39/2010, rientrano nella definizione di *“ente di interesse pubblico”* le banche, le assicurazioni e le imprese di riassicurazione nonché le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o dell'Unione Europea: pertanto, dal combinato disposto delle diverse definizioni richiamate sono tenute all'obbligo di pubblicazione della DNF non solo le società italiane emittenti azioni quotate, ma anche quelle che emettono obbligazioni od altri titoli di debito ammessi alle negoziazioni sui mercati regolamentati europei³.

2.2 Contenuto della DNF

Al fine di adempiere l'obbligo di portata generale sopra riportato (*“la dichiarazione ... nella misura necessaria ad assicurare la comprensione dell'attività di impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dalla stessa prodotta ... copre i temi ... che sono rilevanti tenuto*

³ La definizione di *“valori mobiliari”* è contenuta nel TUF all'art.1, comma 1-bis: *“Per “valori mobiliari” si intendono categorie di valori che possono essere negoziati nel mercato dei capitali, quali ad esempio:*

- a) le azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario;*
- b) obbligazioni e altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli;*
- c) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permette di acquisire o di vendere i valori mobiliari indicati alle precedenti lettere;*
- d) qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento in contanti determinato con riferimento ai valori mobiliari indicati alle precedenti lettere, a valute, a tassi di interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure”.*

conto delle attività e delle caratteristiche dell'impresa”), l’art. 3, comma 1, del decreto fornisce alcune indicazioni ulteriori che consentono di individuare il contenuto necessario della DNF.

In primo luogo, sono indicati gli elementi informativi attraverso i quali può essere assicurata la comprensione dell’attività di impresa, che consistono “*almeno*” nella descrizione: *i*) dei principali rischi, generati o subiti, connessi ai temi socio-ambientali e che derivano dalle attività di impresa o dai prodotti e servizi forniti dalla stessa; *ii*) del modello organizzativo e gestionale dell’impresa, compresi i modelli aziendali di prevenzione dei reati adottati ai sensi del d.lgs. 231/2001, che siano rilevanti nella gestione dei temi socio-ambientali indicati dal decreto; *iii*) delle politiche praticate dall’impresa per la gestione degli impatti dell’attività imprenditoriale negli ambiti non finanziari richiamati e i risultati conseguiti dall’attuazione di tali politiche [art. 3, comma 1, lettere da *a*) a *c*)].

In secondo luogo, è espressamente previsto un criterio di rilevanza – o di “materialità” – in base al quale selezionare le informazioni da fornire nella DNF con riguardo a tutti i profili prima richiamati: difatti, la descrizione dell’attività di impresa, dei rischi, delle politiche e dei suoi impatti sui temi socio-ambientali va fatta solo con riferimento a quei temi “*che sono rilevanti tenuto conto delle attività e delle caratteristiche dell’impresa*”⁴.

Tutte le informazioni sopra riportate devono essere fornite applicando le metodologie e i principi dello “*standard di rendicontazione*” adottato dall’impresa. Con riguardo all’individuazione e alla scelta da parte della società di tali *standard*, va rilevato che la nozione che il legislatore ne dà all’art. 1, comma 1, lett. *f*), del decreto restringe il novero degli *standard* utilizzati a quelli “*emanati da autorevoli organismi sovranazionali, internazionali o nazionali, di natura pubblica o privata, funzionali, in tutto o in parte, ad adempiere agli obblighi di informativa non finanziaria*” previsti dal decreto⁵. La società può anche adottare una metodologia autonoma di rendicontazione, fornendo in tal caso una “*chiara ed articolata descrizione della stessa e delle motivazioni per la sua adozione*” (art. 3, comma 4). Tuttavia, va evidenziato che per “*metodologia autonoma di rendicontazione*” il legislatore ha inteso richiamare esclusivamente la possibilità di combinare “*uno o più standard di rendicontazione*”, come sopra definiti, e

⁴ Ciò significa che anche gli elementi indicati nel comma 2 dell’art. 3, che esplicitano più chiaramente alcune delle informazioni ritenute generalmente più significative nella descrizione degli impatti non finanziari di un’impresa (in particolare, utilizzo di risorse energetiche, distinguendo fra fonti rinnovabili e non rinnovabili, impiego di risorse idriche, emissioni di gas ad effetto serra, aspetti sociali e attinenti alla gestione del personale, il rispetto dei diritti umani e le misure adottate per prevenirne le violazioni, la lotta contro la corruzione sia attiva sia passiva) vanno fornite solo nella misura in cui tali indicazioni risultino significative alla luce dell’attività svolta dall’impresa e delle sue caratteristiche e, quindi, dei temi socio-ambientali sui quali la stessa può avere un impatto rilevante.

⁵ Molti degli *standard* di rendicontazione rientranti in tale nozione erano già indicati in via esemplificativa nella direttiva 2014/95/UE, Considerando 9 (“*Nel fornire tali informazioni, le imprese che sono soggette alla presente direttiva possono basarsi su standard nazionali, su standard unionali, quale il sistema di ecogestione e audit (EMAS), o su standard internazionali, quali il Patto mondiale (Global Compact) delle Nazioni Unite, i principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite (Guiding Principles on Business and Human Rights) in attuazione del quadro di riferimento «Proteggere, Rispettare e Rimediare» («Protect, Respect and Remedy» Framework), gli orientamenti dell’OCSE per le imprese multinazionali, la norma ISO 26000 dell’Organizzazione internazionale per la normazione, la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell’Organizzazione internazionale del lavoro, la Global Reporting Initiative o altri standard internazionali riconosciuti*”).

“ulteriori principi, criteri ed indicatori di prestazione, autonomamente individuati ed integrativi rispetto a quelli previsti dagli standard di rendicontazione adottati” [art. 1, comma 1, lett. g)].

In linea con il principio del *“comply or explain”*, enunciato dalla stessa direttiva 2014/95/UE, l’art. 3, comma 6, prevede che qualora l’EIPR non adotti specifiche politiche in relazione ad una delle tematiche socio-ambientali ritenute rilevanti, nella DNF dovranno essere indicate, per ciascuno degli ambiti, le motivazioni di tale scelta in maniera chiara e articolata⁶.

2.3 Responsabilità e compiti di verifica e vigilanza della DNF

Il decreto si preoccupa anche di specificare come i nuovi obblighi in materia di informativa non finanziaria incidano nel sistema delle competenze endosocietarie. L’art. 3, comma 7, afferma che *“la responsabilità di garantire che la relazione sia redatta e pubblicata in conformità a quanto previsto dal ... decreto ... compete agli amministratori”*, mentre l’organo di controllo, *“nell’ambito dello svolgimento delle funzioni ad esso attribuite dall’ordinamento”*, è chiamato a vigilare *“sull’osservanza delle disposizioni stabilite nel ... decreto e ne riferisce nella relazione annuale all’assemblea”*⁷.

Il sistema di competenze e controlli così delineato non presenta caratteristiche diverse o innovative rispetto alle regole e ai principi generali che presiedono alla ripartizione delle attribuzioni tra l’organo di amministrazione (art. 2381-bis c.c.) e l’organo di controllo interno (art. 2403 c.c. e art. 149 del TUF per le società con azioni quotate), regole e principi che, anzi, devono intendersi integralmente richiamati e applicabili anche nell’ambito della predisposizione, pubblicazione e vigilanza dell’informativa non finanziaria.

Ciò consente di osservare, in primo luogo, come nessuna ulteriore competenza o ipotesi di *voice* sia stata introdotta dal legislatore per l’assemblea dei soci, sebbene i termini e le modalità di pubblicazione della DNF (art. 5) – come si dirà più avanti – collochino chiaramente anche l’informativa di carattere non finanziario nell’insieme più ampio della documentazione preassembleare, tipicamente destinata a informare prima i soci e poi il mercato⁸. Pertanto, alla

⁶ Ulteriori omissioni nella DNF sono espressamente previste dal decreto (art. 3, comma 8) con riguardo al caso di operazioni in corso di negoziazione, se la divulgazione delle informazioni ad esse relative è idonea a compromettere gravemente la posizione commerciale dell’impresa, purché se ne faccia comunque menzione nella dichiarazione. L’omissione non è consentita se ciò può *“pregiudicare una comprensione corretta ed equilibrata dell’andamento dell’impresa, dei suoi risultati e della sua situazione, nonché gli impatti prodotti dalla sua attività”* in relazione agli ambiti oggetto della dichiarazione di carattere non finanziario.

⁷ Il comma 8 dell’art. 3 prevede anche che l’organo di controllo debba essere sentito nei casi eccezionali nei quali, previa deliberazione motivata dell’organo di amministrazione, nella dichiarazione di carattere non finanziario siano omesse *“...le informazioni concernenti sviluppi imminenti ed operazioni in corso di negoziazione, qualora la loro divulgazione possa compromettere gravemente la posizione commerciale dell’impresa”*.

⁸ E’ ciò che accade, peraltro, anche con altre relazioni informative messe a disposizione dei soci in occasione dell’assemblea annuale di bilancio ma sulle quali l’assemblea non vota: si pensi, ad esempio, alla Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari prevista dall’art. 123-bis del TUF.

luce delle norme di diritto comune in materia di competenza assembleare (art. 2364, comma 1, n. 5, c.c.), deve ritenersi che gli EIPR non dovranno sottoporre la DNF al voto dell'assemblea⁹.

In secondo luogo, va osservato come i medesimi criteri e principi in base ai quali viene delineato, in particolare, il ruolo di vigilanza del collegio sindacale sulla gestione societaria risultano applicabili allo stesso fine in tale nuovo ambito. In particolare, i compiti di vigilanza posti, nella materia in argomento, in capo al collegio sindacale sono determinati dalla riconduzione degli stessi “*nell'ambito dello svolgimento delle funzioni attribuite a detto organo dalle norme generali dell'ordinamento*”, e quindi in particolare dall'art. 2403 c.c. e dall'art. 149 del TUF per i sindaci di società quotate.

Come è noto, alla luce soprattutto del ruolo di vertice nel sistema complessivo dei controlli societari che il collegio sindacale è andato assumendo, tali funzioni si esplicano nella verifica della correttezza e della regolarità della gestione societaria messa in atto dagli amministratori, avendo riguardo al rispetto della legge e dell'atto costitutivo, al rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché all'adeguatezza della struttura amministrativa, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile della società, tanto nelle società quotate che in quelle non quotate.

Anche nell'ambito della disciplina sulla rendicontazione non finanziaria, i compiti di vigilanza del collegio sindacale non sembrano discostarsi da quanto sopra illustrato. In particolare, sarà compito dei sindaci vigilare sul rispetto delle disposizioni di legge previste in materia (ad esempio, modalità e tempistiche di pubblicazione della DNF, ambito oggettivo e soggettivo di applicazione, rispetto del principio *comply or explain* in tema di politiche attuate) nonché sull'adeguatezza del sistema organizzativo, amministrativo e di rendicontazione e controllo predisposto dall'EIPR al fine di consentire una corretta e completa rappresentazione nella DNF dell'attività di impresa, dei suoi risultati e dei suoi impatti con riguardo ai temi di natura non finanziaria richiamati dall'art. 3, comma 1, del decreto (ambientali, sociali, rispetto dei diritti umani, ecc.).

Sotto quest'ultimo profilo, in particolare, considerato che la corretta predisposizione della DNF rappresenta, come sopra detto, l'esito di un elaborato processo di valutazione, che consenta, in base al principio di materialità, di individuare le informazioni necessarie ad assicurare la comprensione dell'attività dell'impresa e dei suoi impatti sui temi non finanziari indicati dal decreto, anche le funzioni di controllo attribuite al collegio sindacale sulla conformità alla legge della DNF e la sua completezza si sostanziano principalmente in un'attività di vigilanza sull'adeguatezza di tutte le procedure, i processi e le strutture che presiedono alla produzione, rendicontazione, misurazione e rappresentazione dei risultati e delle informazioni di carattere non finanziario.

⁹ Ugualmente, le norme del decreto citate nel testo non sembrano configurare un ruolo o competenze per il dirigente preposto *ex art. 154-bis* del TUF sulla predisposizione della DNF.

In materia di controlli, va infine segnalato che l'art. 3, comma 10, introduce specifici compiti di verifica della DNF anche per il soggetto incaricato della revisione legale del bilancio, il quale “*verifica l'avvenuta predisposizione da parte degli amministratori della dichiarazione*” ed esprime “*un'attestazione circa la conformità delle informazioni fornite rispetto a quanto richiesto dal ... decreto ... e rispetto ai principi, alle metodologie e alle modalità*” di rendicontazione utilizzate. L'incarico da ultimo descritto può anche essere affidato a un altro soggetto comunque abilitato allo svolgimento della revisione legale, diverso da quello incaricato della revisione legale del bilancio.

2.4 Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario

Gli EIPR che siano “*società madri*”¹⁰ di un gruppo di grandi dimensioni devono pubblicare una dichiarazione consolidata di carattere non finanziario (art. 4).

La norma in esame si limita a prevedere che la DNF consolidata comprende i dati della società madre e delle società figlie consolidate integralmente “*nella misura necessaria ad assicurare la comprensione dell'attività del gruppo, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dalla stessa prodotta*”, richiamando poi l'integrale applicazione, in quanto compatibile, delle disposizioni di cui all'art. 3, quindi anche ai fini dell'individuazione del contenuto obbligatorio della DNF consolidata e la stessa determinazione del perimetro di consolidamento.

Speculare all'obbligo per la società madri di pubblicare la DNF consolidata è la previsione che esonera un EIPR dall'obbligo di redigere la DNF individuale o consolidata quando tale ente (e le sue società figlie) sono ricomprese nella DNF consolidata redatta da altra società madre o da una società madre europea (soggetta al diritto di altro Stato membro) che redige comunque la dichiarazione (art. 6).

2.5 Modalità di pubblicazione della dichiarazione di carattere non finanziario

Con riguardo alle modalità di pubblicazione, l'art. 5 del decreto prevede che la DNF, individuale o consolidata, possa:

- i) essere inserita in una specificata sezione della relazione sulla gestione, sezione che dovrà essere espressamente “*contrassegnata*” in tal senso: in questo caso, tanto le procedure e i termini di approvazione quanto le modalità di pubblicazione e deposito della DNF coincideranno con quelle già previste da altre norme di legge ai fini dell'approvazione e pubblicazione della relazione sulla gestione. Detti termini, modalità e procedure potranno ovviamente differire a seconda della tipologia di EIPR tenuto alla redazione della DNF¹¹; o

¹⁰ E' definita “*società madre*”, ai sensi del decreto, l'EIPR che sia anche “*tenuto alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, o alla redazione del bilancio consolidato secondo principi contabili internazionali...*”.

¹¹ Si rammenta, in particolare, che per le società quotate i termini di pubblicazione della relazione sulla gestione sono definiti dall'art. 154-ter del TUF, in base al quale detta relazione va pubblicata, con le modalità ivi indicate, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento e che tra la pubblicazione della relazione e la data dell'assemblea annuale di bilancio devono intercorrere non meno di 21 giorni. Per le società non quotate,

ii) essere contenuta in una relazione distinta, fermo restando l'obbligo di contrassegnavarla comunque con la dicitura di dichiarazione di carattere non finanziario: in tal caso è proprio l'art. 5 a prevedere che anche la relazione distinta debba essere approvata dal consiglio di amministrazione dell'EIPR e ad assicurare che la stessa sia messa a disposizione dell'organo di controllo e della società di revisione negli stessi termini in cui la società consegna il progetto di bilancio agli organi di controllo, in modo da consentire lo svolgimento delle funzioni di verifica ad essi attribuite dal decreto¹². In ogni caso, anche la relazione distinta deve essere pubblicata nel registro delle imprese congiuntamente alla relazione sulla gestione nei termini sopra richiamati.

In un'ottica di economicità degli adempimenti imposti dal decreto, ma anche al fine di promuovere una migliore fruibilità delle informazioni non finanziarie oggetto di pubblicazione, l'art. 5, comma 2, consente pure che la specifica sezione della relazione sulla gestione deputata a contenere la DNF possa anche indicare *“le altre sezioni della relazione sulla gestione ovvero le altre relazioni previste da norme di legge, ivi compresa la relazione distinta [sopra detta sub ii)] dove reperire le informazioni richieste, indicando altresì la sezione del sito internet ... dove queste sono pubblicate”*. La facoltà appena richiamata è finalizzata a evitare che i nuovi obblighi di trasparenza sui temi non finanziari si traducano nell'onere di produrre nuova e copiosa documentazione contenente, tuttavia, informazioni eventualmente già rese altrove in virtù di altri obblighi informativi in vigore, riducendo peraltro la fruibilità dell'informazione richiesta dalle norme del decreto. In tal senso, la possibilità di completare la DNF tramite la tecnica dell'*incorporation by reference*, anche con l'utilizzo di canali di comunicazione digitali (sito internet), appare certamente una modalità idonea a garantire tale obiettivo.

D'altra parte, va pure rilevato come la facoltà di rinviare ad altre fonti informative (altre sezioni della relazione sulla gestione, altre relazioni pubblicate ai sensi di norme di legge o sito internet) al fine di integrare e completare la DNF deve ritenersi compatibile con il dettato del decreto solo nella misura in cui realizzi l'obiettivo sopra detto di economicità e fruibilità dell'informazione obbligatoria. Sarebbe, pertanto, da ritenere escluso dalle disposizioni del decreto un ricorso alla tecnica del rimando ad altre fonti realizzato in misura tale da ridurre a tal punto il contenuto della DNF da impedire quella comprensione organica dell'attività dell'impresa, dei rischi e dei suoi impatti sui temi non finanziari rilevanti richiesta dall'art. 3. Come pure escluso deve ritenersi il rinvio ad altre fonti nelle quali siano collocate informazioni non finanziarie senza, tuttavia, seguire alcun criterio di attinenza logica tra “contenitore” e “contenuto” che assicuri comprensione e reperibilità delle informazioni fornite (ad esempio, non sembra ritenersi compatibile con detta facoltà indicare che le informazioni sulle politiche in materia di rispetto dei diritti umani praticate dalla società sono reperibili nella Relazione sugli assetti proprietari e il

invece, i termini per la trasmissione della relazione sulla gestione al collegio sindacale ed al revisore legale (30 giorni prima della data dell'assemblea) nonché per il successivo deposito della stessa presso la sede sociale della relazione sulla gestione (almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea) sono stabiliti dall'art. 2428 c.c., mentre l'art. 2435 c.c. prevede che il deposito del bilancio presso il registro delle imprese, con allegata la relazione sulla gestione, debba avvenire entro 30 giorni dalla data della delibera assembleare che lo ha approvato.

¹² In tal caso, si segnala altresì che la relazione sulla gestione dovrà comunque contenere le informazioni richieste dall'art. 2428 c.c. [art. 5, comma 1, lett. a)].

governo societario prevista dall'art. 123-*bis* del TUF o nella Relazione sulla remunerazione prevista dall'art. 123-*ter* del TUF).

2.6. Dichiarazione volontaria di carattere non finanziario

Al fine di promuovere una maggiore trasparenza sugli impatti e le politiche praticate con riferimento ai temi non finanziari anche da parte delle imprese non incluse nell'ambito soggettivo di applicazione del decreto, l'art. 7 prevede che anche soggetti diversi dagli EIPR possano, in via volontaria, pubblicare una dichiarazione di carattere non finanziario, apponendo sulla dichiarazione la “dicitura di conformità” della medesima, qualora la stessa sia redatta attenendosi alle disposizioni del decreto, in particolare con riguardo all'attestazione del soggetto incaricato della revisione ai sensi dell'art. 3, comma 10.

Le imprese che non superano determinati parametri dimensionali (più di 250 dipendenti, totale stato patrimoniale superiore a 20 mln e totale ricavi netti superiore a 40 mln) e che redigono la dichiarazione di carattere non finanziario possono derogare all'obbligo di sottoporla a verifica di conformità del revisore, a condizione che la dichiarazione indichi chiaramente il mancato assoggettamento della stessa al controllo del revisore.

2.7 Sanzioni

Il decreto prevede anche un articolato regime sanzionatorio di natura amministrativa (art. 8), in linea con le indicazioni del legislatore comunitario affinché gli Stati membri assicurino “*che siano poste in essere procedure nazionali efficaci per far rispettare gli obblighi stabiliti dalla presente direttiva*” (cfr. Considerando 10).

Sono al riguardo previste diverse fattispecie sanzionatorie la cui sanzione pecuniaria risulta parzialmente commisurata alla gravità della condotta oltre che alla natura obbligatoria o volontaria della DNF pubblicata in relazione alla quale siano state commesse le condotte incriminate. Si va dalla sanzione per il mancato deposito della DNF, al deposito oltre i termini di legge, all'omessa allegazione dell'attestazione del revisore legale, alle fattispecie ancora più gravi della dichiarazione redatta in maniera non conforme alle disposizioni del decreto o che contenga omissioni o fatti materiali non rispondenti al vero.

Il legislatore ha individuato nella Consob il soggetto deputato a vigilare sul rispetto della disciplina in esame e ad applicare le sanzioni amministrative sopra brevemente richiamate (art. 9), per l'accertamento e l'irrogazione delle quali sono difatti richiamate le norme sul procedimento sanzionatorio previste nel TUF (art. 8, comma 6).

Al fine di assolvere ai compiti ad essa attribuiti in materia di informativa non finanziaria, il decreto ha provveduto ad attribuire alla Consob i necessari poteri di vigilanza istruttoria (art. 9, comma 3, che richiama l'applicazione dell'art. 115 del TUF e dell'art. 22 del d.lgs. n. 39/2010),

applicabili in particolare nei confronti di quegli EIPR estranei al tradizionale perimetro dei soggetti vigilati dall’Autorità, ossia anche nei confronti di società non quotate o non abilitate allo svolgimento di servizi di investimento.

Oltre ai poteri sanzionatori sopra richiamati, il decreto ha inoltre attribuito alla Consob il potere di richiedere, “*in caso di dichiarazione incompleta o non conforme agli articoli 3 e 4*” che siano pubblicate “*le necessarie modifiche o integrazioni e fissarne il termine per l’adeguamento*”, al fine di ristabilire la correttezza e la completezza delle informazioni non finanziarie pubblicate. In caso di mancato adeguamento troveranno applicazione le misure sanzionatorie previste dall’art. 8.

3. LE PRINCIPALI ESPERIENZE EUROPEE

Di seguito si rappresentano in estrema sintesi le esperienze dei principali Stati Membri sulla tematica della rendicontazione delle informazioni non finanziarie, esperienze sviluppate sia in virtù dell’intervenuto recepimento della direttiva 2014/95/UE, sia in ragione di normative preesistenti, come è il caso della Francia.

3.1 Francia

In Francia già da molto tempo (e ben prima dell’emanazione della direttiva 2014/95/UE) sussiste per le società quotate l’obbligo di rendicontare e rappresentare le informazioni non finanziarie nella relazione sulla gestione (*rapport de gestion*).¹³ Dalla legge “*Grenelle II*” del 2010, a partire dagli esercizi successivi al 31 dicembre 2011, è stato introdotto infatti anche l’obbligo di richiedere una asseverazione delle informazioni non finanziarie fornite da parte di un soggetto terzo indipendente. Tali obblighi sono stati successivamente estesi anche ad altre imprese.

La Francia presenta una normativa in materia che è una delle più avanzate nella UE. Pertanto, in ragione della normativa già in vigore, ha dichiarato un’attuazione parziale della direttiva 2014/95/UE. Il processo di recepimento della direttiva risulta ad oggi ancora in fase di completamento.

¹³ La Francia ha introdotto la prima normativa sul reporting in tema ambientale e sociale nel 2001 con la legge 2001-420 del 15 marzo 2001 (la NRE – *Nouvelles Régulations Economiques*) che richiedeva alle società quotate di fornire nella relazione annuale le misure assunte in merito all’impatto ambientale e sociale delle loro attività. Successivamente, nel 2009 è stata approvata una nuova legge la 2009—967 del 3 agosto 2009 (la *Grenelle I*) e, quindi, la legge 2010-788 del 12 luglio 2010, (la *Grenelle II*). In particolare tale ultima normativa ha introdotto un nuovo sistema di regole di reporting. Il relativo decreto di attuazione è stato pubblicato il 26 aprile 2012. La legge ha ampliato il novero delle società obbligate alla rendicontazione non finanziaria, quello delle tematiche sulle quali le società è chiamata a fornire informazioni (circa 42 temi che possono suddividersi in tre filoni fondamentali: sociale, ambiente, sviluppo sostenibile), nonché la consistenza e la qualità del reporting. Nel caso in cui le società utilizzino standard di riferimento devono darne i principali riferimenti. Le società sono tenute a fornire i principali indicatori relativamente alle citate tematiche. E’ introdotto il principio del “*comply or explain*” nonché l’obbligo di acquisire una opinion sulle informazioni rese da parte di un organismo terzo indipendente che si deve pronunciare anche sull’applicazione del principio del “*comply or explain*”, in particolare sulle omissioni operate e sulle relative spiegazioni fornite in merito alle omissioni.

Sulla base del contenuto del *Projet d'Ordonnance* concernente la trasposizione delle disposizioni della direttiva nell'ordinamento nazionale e della bozza di *Decret* per l'applicazione della suddetta *Ordonnance* si rileva che:

- i soggetti obbligati alla redazione e pubblicazione della *Déclaration* costituiscono un novero più ampio di quello delineato dal d.lgs. n. 254/2016 in quanto comprende, oltre agli Enti di interesse pubblico “rilevanti”, anche le società non quotate che presentano un ammontare del totale attivo superiore a 100 milioni di euro o un volume d'affari superiore a 100 milioni ed un numero medio di dipendenti impiegato durante l'anno di 500.
- la dichiarazione in questione deve essere inserita nella relazione sulla gestione e pertanto ne segue le forme di pubblicità e di deposito per l'assemblea dei soci: non sembrerebbero quindi essere stati previsti ulteriori “contenitori” nei quali le società possano decidere di inserire la dichiarazione, né la dichiarazione può costituire una relazione distinta;
- la dichiarazione è messa a disposizione del pubblico sul sito internet della società; le società obbligate ad aggiungere alla relazione sulla gestione la *Déclaration* sono esentate dal fornire le informazioni non finanziarie richieste per la relazione sulla gestione;
- riguardo alla verifica delle informazioni non finanziarie non sembra vi siano sostanziali modifiche rispetto a quanto attualmente previsto e pertanto l'asseverazione deve avere ad oggetto, tanto la predisposizione di tutte le informazioni richieste dalla legge, quanto l'attendibilità delle medesime ed è effettuata da un organismo terzo indipendente (*organisme tiers indépendant* - OTI) accreditato presso il COFRAC (*Comité français d'accréditation*) nominato dal CEO o dal presidente del consiglio di amministrazione per un periodo non superiore ai sei anni¹⁴.

¹⁴ L'*opinion* dell'OTI (organismo terzo indipendente) è trasmessa all'assemblea degli azionisti o dei soci contestualmente alla relazione sulla gestione (*rapport de gestion*). In particolare, il rapporto dell'OTI è sostanzialmente suddiviso in due parti:

- l'“*Attestation de présence des informations RSE*” concerne l'attestazione che le informazioni richieste dalla legge sono tutte presenti nella relazione sulla gestione; nel caso di omissione di alcune informazioni (consentite, ma nell'ambito di applicazione del principio del “*comply or explain*”) l'organismo terzo indipendente incaricato della verifica si deve pronunciare sulle omissioni operate e sull'adeguatezza delle spiegazioni fornite in merito a tali omissioni;

- l'“*Avis motivésur la sincérité des informations RSE*” concerne la verifica in merito all'attendibilità delle informazioni rese che solitamente è costituita dalle conclusioni derivanti da una *limited assurance*.

L'attività dell'OIT è svolta riguardo al primo giudizio secondo i principi professionali applicabili in Francia e secondo l'*Arreté* del 13 Maggio 2013, mentre ai fini dell'*opinion* espressa nell'“*Avis motivésur la sincérité des informations RSE*” secondo il principio ISAE 3000.

Da una breve ricognizione effettuata è emerso che, oltre al *limited assurance engagement* ed al *reasonable assurance engagement*, è praticata anche una forma “mista” di *assurance*, costituita da una *limited assurance* di carattere generale sulle informazioni non finanziarie e da una *reasonable assurance* relativamente all'asseverazione dei *Key performance indicators* (KPI's).

3.2 Regno Unito

Il Regno Unito, come la Francia, ha da tempo introdotto nel proprio ordinamento l'obbligo di rendicontazione non finanziaria. Ha, inoltre, già dichiarato il completo recepimento della direttiva.

Dall'analisi svolta sulla normativa introdotta, risulta che la dichiarazione¹⁵ deve essere inserita nello *strategic report*¹⁶ che è un documento introdotto nel *Companies Act* nel 2013 che deve essere redatto (con esenzione in specifici casi per le piccole imprese) dal consiglio di amministrazione per ciascun esercizio e fa parte della documentazione annuale di bilancio ("*annual accounts and reports*"). Dalla redazione della dichiarazione sono esentate le PMI.

Il Regno Unito non prevede un obbligo di asseverazione esterna indipendente delle informazioni non finanziarie; tuttavia, dispone che i revisori, nello svolgimento dell'attività di revisione legale del bilancio, devono considerare, sulla base delle informazioni acquisite nel corso di tale attività, se:

- l'informazione resa nello *strategic report* è coerente con il bilancio;
- lo *strategic report* è stato redatto in conformità alle norme applicabili;
- alla luce della conoscenza e della comprensione dell'impresa e del suo ambiente, acquisita nel corso dell'*audit*, hanno individuato errori significativi e, nel caso, ne devono indicare la natura.¹⁷

¹⁵ Companies Act 2006: "*Non-financial information statement (1) A strategic report of a company must include a non-financial information statement if the company was at any time within the financial year to which the report relates a traded company, a banking company, an authorised insurance company, or a company carrying on insurance market activity. If the company's strategic report is a group strategic report, the non-financial information statement to be included in the report under subsection (1) must be a consolidated statement (a "group non-financial information statement") relating to the undertakings included in the consolidation" ... (4) Subsection (1) does not apply if:*

a) where the company was not a parent company in that financial year, the company had no more than 500 employees in that financial year, or

b) where the company was a parent company at any time within that financial year, the aggregate number of employees for a group headed by that company in that financial year was no more than 500".

¹⁶ Companies Act 2006: "*The purpose of the strategic report is to inform members of the company and help them assess how the directors have performed their duty under section 172 (duty to promote the success of the company)".*

¹⁷ Companies Act 2006: "*Auditor's report on strategic report and on directors' report, (1) In his report on the company's annual accounts, the auditor must*

a) state whether, in his opinion, based on the work undertaken in the course of the audit:

-the information given in the strategic report (if any) and the directors' report for the financial year for which the accounts are prepared is consistent with those accounts, and

-any such strategic report and the directors' report have been prepared in accordance with applicable legal requirements,

b) state whether, in the light of the knowledge and understanding of the company and its environment obtained in the course of the audit, he has identified material misstatements in the strategic report (if any) and the directors' report, and

c) if applicable, give an indication of the nature of each of the misstatements referred to in paragraph (b).

Le verifiche sopra descritte sono quindi le stesse che i revisori sono tenuti ad effettuare con riguardo alla relazione sulla gestione, nell'ambito della revisione legale del bilancio.

3.3 Germania

La Germania presenta un'importante tradizione di rendicontazione volontaria delle informazioni finanziarie. Il recepimento della direttiva è intervenuto lo scorso aprile 2017.

La Germania non sembra aver previsto un obbligo di verifica delle informazioni finanziarie contenute nella dichiarazione di carattere non finanziario. Tuttavia, le eventuali irregolarità riscontrate riguardo a tale dichiarazione sembrerebbero sanzionate alla stessa stregua delle violazioni compiute riguardo alla documentazione societaria finanziaria.

La Germania, rispetto alla Francia e al Regno Unito, ha recepito nel proprio ordinamento l'opzione prevista dall'art. 19, par. 4, della direttiva 2013/34/UE. Ha, quindi, esentato gli enti di interesse pubblico dall'obbligo di inserire nella relazione sulla gestione (*Lagebericht*) la dichiarazione sempre che tali enti:

- redigano una relazione non finanziaria separata e tale relazione soddisfi i requisiti sostanziali richiesti per la redazione della dichiarazione;
- la relazione separata sia posta a disposizione del pubblico, unitamente alla relazione sulla gestione, o sia pubblicata (e per almeno dieci anni) sul sito internet della società, entro e non oltre i quattro mesi successivi alla data di chiusura dell'esercizio;
- la relazione sulla gestione menzioni la suddetta relazione separata nonché il sito sul quale essa è pubblicata.

4. IL QUADRO NAZIONALE

Molte imprese nazionali (tra cui numerose società quotate) già forniscono su base volontaria informazioni di carattere non finanziario, alcune di esse pubblicandole sul proprio sito, altre predisponendo un apposito documento annuale di informazione non finanziaria (i cosiddetti bilanci di sostenibilità o "sociali", oppure i "bilanci integrati").

Le principali ragioni alla base di tale *reporting* volontario sono da individuarsi, secondo alcune ricerche, nell'interesse da parte delle società sia di rafforzare la propria immagine e reputazione, di avere migliori relazioni con le autorità pubbliche, di attrarre e mantenere i propri dipendenti, sia di risultare più attrattive nei confronti dei portatori di capitale, in particolare, degli investitori anche istituzionali a medio lungo termine.

Il Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana relativo alle società italiane con azioni quotate, nel commento ai principi ed ai criteri applicativi di cui all'art. 4 "*Istituzione e funzionamento dei comitati interni al consiglio di amministrazione*" ha previsto che sia valutata dal C.d.A. delle

società del FTSE-MIB “...l’opportunità di costituire un apposito comitato dedicato alla supervisione delle questioni di sostenibilità connesse all’esercizio dell’attività dell’impresa ed alle sue dinamiche di interazione con tutti gli stakeholder; ovvero, in alternativa, il consiglio valuta di raggruppare o distribuire tali funzioni tra gli altri comitati”.

Il London Stock Exchange Group, nello scorso febbraio, ha presentato in materia una guida: **“Revealing the full picture”** - “Guidance for issuers on the integration of ESG into investor reporting and communication”. Nell’introduzione alla *Guidance* Xavier R. Rolet, CEO del LSE Group, ha precisato che “...This ESG guide is an important new tool to encourage and assist issuers in providing ESG information that investors can use to inform their engagement with companies and their investment decisions. I hope this report helps improve transparency and disclosure in this increasingly important area.”

5. DESCRIZIONE E ANALISI DI IMPATTO PRELIMINARE DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI POSTE IN CONSULTAZIONE

L’art. 9 del decreto prevede che la Consob disciplini con regolamento (sentite Banca d’Italia e IVASS per i profili di competenza relativi ai soggetti da esse vigilati):

a.1) le modalità di trasmissione diretta alla Consob della dichiarazione di carattere non finanziario da parte:

- 1) degli EIPR;
- 2) dei soggetti che abbiano redatto su base volontaria dichiarazioni individuali o consolidate non finanziarie (art. 7);

a.2) le eventuali ulteriori modalità di pubblicazione della dichiarazione di carattere non finanziario rispetto a quelle indicate all’art. 5 del decreto (pubblicazione nel registro delle imprese) nonché delle necessarie informazioni modificative o integrative della dichiarazione in parola che sono richieste dalla Consob (ai sensi del comma 2 dell’art. 9) in caso di dichiarazione incompleta o non conforme;

b) le modalità e i termini per il controllo effettuato dalla Consob sulle dichiarazioni di carattere non finanziario, anche con riferimento ai poteri conferiti ai sensi del comma 3, lettera b) dell’art. 9;

c) i principi di comportamento e le modalità di svolgimento dell’incarico di verifica della conformità delle informazioni da parte dei revisori.

5.1 Trasmissione di informazioni alla Consob

Per quanto riguarda l'attuazione della delega regolamentare di cui al punto *a.1*), l'articolo 3 del regolamento posto in consultazione prevede un regime diversificato di trasmissione diretta alla Consob della DNF a seconda che la società che redige la dichiarazione sia o meno quotata in un mercato regolamentato o emittente strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante. Nel primo caso, infatti, l'articolo 65-*septies* del regolamento emittenti prevede esplicitamente al comma 3 che le informazioni trasmesse dagli emittenti valori mobiliari quotati mediante collegamento con i meccanismi di stoccaggio autorizzato si intendono trasmesse anche alla Consob.

Pertanto, al fine di ridurre al minimo gli oneri per gli emittenti quotati, l'adempimento della trasmissione della dichiarazione (sia essa inserita nella relazione sulla gestione, ovvero in una relazione distinta) nei confronti della Consob deve considerarsi assolto con l'invio del documento (corredato dell'attestazione di conformità) al meccanismo di stoccaggio senza prevedere un ulteriore separato invio del documento alla Consob. Analogo trattamento, sempre in un'ottica di riduzione degli oneri di *compliance*, si è inteso prevedere per le società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, per le quali il regolamento emittenti prevede una specifica disciplina della diffusione delle informazioni societarie.

Per le altre società è previsto invece un invio diretto alla Consob della dichiarazione che avverrà in una prima fase tramite posta certificata (PEC), secondo le specifiche modalità individuate sul sito dell'Istituto. Per l'invio della dichiarazione alla Consob, l'art. 3 del regolamento posto in consultazione individua un termine di 15 giorni decorrenti dal deposito presso il registro delle imprese.

Sempre con riferimento ai flussi informativi destinati alla Consob, è stato previsto, all'articolo 3, comma 2 del testo regolamentare, uno specifico onere di trasmissione degli accertamenti effettuati dall'organo di controllo in merito ad eventuali violazioni delle disposizioni del decreto. Tale specificazione si rende necessaria per instaurare, anche per le società diverse dalle quotate o dai soggetti abilitati alla prestazione di servizi di investimento – per cui sussistono già specifici obblighi di comunicazione alla Consob delle irregolarità riscontrate – un canale di comunicazione tra la Consob e l'organo di controllo in materia di corretto adempimento degli obblighi previsti dal decreto.

Al comma 3 dell'articolo 3, si prevede infine che la Consob, una volta ricevute o acquisite le dichiarazioni non finanziarie, pubblichi annualmente sul proprio sito un elenco dei soggetti che le hanno redatte, in virtù degli obblighi discendenti dal decreto ovvero volontariamente.

5.2 Pubblicazione delle informazioni

Per quanto riguarda la delega regolamentare di cui al punto *a.2*) relativa alle eventuali modalità di pubblicazione della dichiarazione di carattere non finanziario ulteriori rispetto al deposito

presso il registro delle imprese, si è ritenuto opportuno innanzitutto coordinare le forme di pubblicità previste dal decreto con quanto previsto dal Testo Unico della Finanza e dalle norme regolamentari di attuazione in materia di diffusione dell'informativa societaria da parte delle società quotate e delle società con strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante (cfr. articolo 2 comma 1, lettere *a*) e *b*) del regolamento). Ciò avuto particolare riguardo all'ipotesi in cui la dichiarazione non sia contenuta nella relazione sulla gestione, poiché in quest'ultimo caso l'applicazione di tali disposizioni risulterebbe già imposta dalle norme vigenti.

Inoltre, con riguardo alle società non quotate né diffuse, si è ritenuto opportuno affiancare al deposito presso il registro delle imprese anche la pubblicazione della DNF sul sito *internet* della società che costituisce uno strumento di più facile accesso per gli investitori e tutti gli *stakeholder* interessati a questa tipologia di *reporting*. In merito si rileva che tutti i siti degli emittenti che forniscono, su base volontaria, le informazioni di carattere non finanziario predispongono nel menu principale del proprio sito una apposita sezione tematica generalmente denominata “*sostenibilità*” dove è possibile scaricare, tra l'altro, ove redatto, il bilancio (o la relazione) di sostenibilità o il bilancio integrato o altra documentazione ESG riguardante l'emittente o, comunque, acquisire informazioni in materia.

5.3 Modalità e termini del controllo

Con riguardo alle modalità e i termini per il controllo effettuato dalla Consob sulle DNF (cfr. *supra* punto *b*), in analogia con quanto avviene per l'informativa finanziaria, l'articolo 6 del testo posto in consultazione prevede che la vigilanza sulle dichiarazioni avvenga su base campionaria. Al riguardo, va evidenziato che l'art. 89-*quater* del regolamento emittenti prevede, coerentemente con la prassi internazionale (cfr. *ESMA Guidelines on enforcement of financial information*), che il controllo sull'informazione finanziaria contenuta nei documenti resi pubblici ai sensi di legge dagli emittenti indicati nell'articolo 118-*bis* del Testo unico avvenga su base campionaria.

Si ritiene che tale principio possa essere applicato anche all'*enforcement* delle informazioni non finanziarie. Non appare, invece, opportuno identificare *a priori* una quota dei soggetti da sottoporre alle attività di vigilanza, ma di determinare la stessa annualmente, in quanto il numero delle DNF soggette al controllo della Consob è suscettibile di significative variazioni allo stato non prevedibili, tenuto conto, tra l'altro, che al di là dei soggetti obbligati, altri soggetti potrebbero decidere di predisporre la DNF su base volontaria e apporre sulla stessa la dicitura di conformità.

In particolare, in analogia con quanto previsto dall'art. 89-*quater* del regolamento emittenti¹⁸ il modello di selezione dei soggetti da sottoporre al controllo dell'informativa non finanziaria

¹⁸ Tale disposizione prevede che la Consob stabilisca ogni anno con apposita delibera i parametri rappresentativi del rischio per la completezza e correttezza delle informazioni fornite al mercato tenendo tra l'altro conto anche “*delle segnalazioni ricevute dall'organo di controllo e dal revisore dell'emittente*” e “*di informazioni significative ricevute da altre amministrazioni o soggetti interessati*”.

dovrebbe considerare, al fine di consentire un'efficace e tempestiva attività di controllo, alcuni parametri di rischio che si ritiene opportuno legare a:

- (i) le segnalazioni rilevanti ai fini del decreto in oggetto pervenute dall'organo di controllo interno alla società e dal soggetto incaricato di effettuare la revisione legale del bilancio sulla base dei flussi informativi previsti dal decreto e da altre norme di legge;
- (ii) i casi in cui non sia stata rilasciata un'attestazione di conformità *ex art. 3, comma 10* del decreto dal soggetto appositamente designato alla verifica della dichiarazione non finanziaria;
- (iii) le informazioni significative ricevute da altre amministrazioni pubbliche o da soggetti interessati;
- (iv) gli elementi acquisiti nell'ambito delle attività di vigilanza sull'informativa finanziaria che possano essere rilevanti per l'informativa non finanziaria.

A tal fine, nella proposta regolamentare, si prevede che annualmente la Consob determini con apposita delibera i criteri di selezione delle DNF da assoggettare a controllo. Si ritiene opportuno, analogamente a quanto previsto nell'art. 89-*quater* del regolamento emittenti, prevedere che i parametri da valutare per l'inserimento delle società nel campione di vigilanza siano integrabili ogni anno, in modo da tener conto dell'esperienza acquisita e delle mutevoli circostanze che possono configurarsi di tempo in tempo.

Inoltre, sempre analogamente alle Guidelines ESMA sopra descritte che espressamente prevedono, alla Guideline 5, che *“Enforcement normally uses selection. The selection model should be based on a mixed model whereby a risk based approach is combined with a sampling and/or a rotation approach”*, si terrà conto anche di un approccio fondato sulla selezione casuale e/o sulla rotazione. In tal modo, il modello di campionamento consente di selezionare un soggetto per il controllo, anche in assenza di parametri di rischio. Un sistema basato anche sulla rotazione, inoltre, consente di poter assoggettare a verifica un maggior numero di soggetti in un dato arco temporale.

Per quanto concerne le verifiche di conformità, nel testo regolamentare proposto si specifica che il controllo sulle dichiarazioni, selezionate sulla base del modello descritto in precedenza, sarà effettuato in coerenza con i principi fondamentali di predisposizione e presentazione delle informazioni non finanziarie evidenziati negli Orientamenti sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario emessi dalla Commissione europea in data 26 giugno 2017¹⁹.

¹⁹ Cfr.: *“COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE Orientamenti sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario (Metodologia per la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario)”*, (2017/C 215/01) disponibile al link: [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017XC0705\(01\)](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017XC0705(01))

Si tratta, in particolare, dei seguenti principi: (1) *Comunicazione di informazioni rilevanti*, (2) *Informazioni corrette, equilibrate e comprensibili*, (3) *Informazioni complete ma concise*, (4) *Informazioni strategiche e lungimiranti*, (5) *Informazioni orientate alle parti interessate* (6) *Informazioni coerenti e sistematiche*.

5.4 Compiti del soggetto incaricato della revisione legale del bilancio

L'art. 3, comma 10, del decreto stabilisce che il soggetto incaricato della revisione legale del bilancio verifica l'avvenuta predisposizione da parte dell'organo di gestione della dichiarazione di carattere non finanziario.

Al riguardo l'art. 4 del regolamento posto in consultazione prevede che il soggetto incaricato della revisione legale riferisca, in una sezione separata della relazione di revisione contabile sul bilancio, relativo allo stesso esercizio per il quale l'organo di gestione è chiamato a predisporre la dichiarazione di carattere non finanziario, se quest'ultima è stata approvata dall'organo stesso. Il principio di revisione ISA (Italia) 700, che disciplina le modalità di redazione della relazione di revisione, già prevede che quest'ultima possa includere una sezione separata in cui il revisore assolve ad "altri obblighi di reportistica" previsti da leggi o regolamenti.

Tenuto conto che l'adempimento sopra descritto, richiesto al revisore legale, è stabilito direttamente dalla direttiva 2014/95/UE, si ritiene opportuno che la relativa disciplina sia autonoma rispetto a quella relativa alla verifica del contenuto della dichiarazione di carattere non finanziario.

Pertanto, la soluzione sopra prospettata appare compatibile, per quanto riguarda la tempistica, sia nel caso in cui la dichiarazione di carattere non finanziario sia contenuta nella relazione sulla gestione, anch'essa oggetto di reportistica separata nella relazione di revisione, sia nel caso in cui costituisca una relazione distinta. Infatti, in quest'ultimo caso la dichiarazione di carattere non finanziario deve comunque essere messa a disposizione dei soggetti incaricati di svolgere i controlli "entro gli stessi termini previsti per la presentazione del progetto di bilancio" in base all'art. 5, comma 1, lett. b), del decreto. Anche nel caso in cui le informazioni di carattere non finanziario siano contenute in altre relazioni previste da norme di legge (art. 5, comma 2) i tempi appaiono compatibili con la possibilità per il revisore legale di attestare nella relazione di revisione l'avvenuta approvazione della dichiarazione non finanziaria.

5.5 Principi di comportamento e le modalità di svolgimento dell'incarico di verifica della conformità

Come già accennato, l'art. 3, comma 10, del decreto prevede che il soggetto incaricato della revisione legale o altro soggetto abilitato allo svolgimento della revisione legale appositamente designato esprima "...con apposita relazione distinta da quella relativa alla revisione legale, una attestazione circa la conformità delle informazioni non finanziarie fornite nella dichiarazione rispetto a quanto richiesto dal decreto e rispetto ai principi, alle metodologie e alle modalità previste dal comma 3 (dell'articolo 3)...".

Le conclusioni sono espresse "...sulla base della conoscenza e della comprensione che il soggetto incaricato di effettuare l'attività di controllo sulla dichiarazione non finanziaria ha

dell'ente di interesse pubblico, dell'adeguatezza dei sistemi, dei processi e delle procedure utilizzate ai fini della preparazione della dichiarazione di carattere non finanziario”.

Deve precisarsi che, mentre l'obbligo di verificare l'avvenuta predisposizione della dichiarazione di carattere non finanziario da parte del soggetto incaricato della revisione legale è esplicitamente previsto dalla direttiva 2014/95/UE, l'obbligo di rilasciare un'attestazione sulla verifica delle informazioni non finanziarie è un'opzione che la direttiva lascia agli Stati membri, opzione che è stata esercitata solo dal legislatore italiano e francese.

Come sopra rappresentato, già da tempo molte imprese italiane di grandi dimensioni (la maggior parte di queste con azioni quotate), operanti in diversi settori di attività economica, divulgano, in via volontaria, informazioni di carattere non finanziario inerenti alla propria attività attraverso la redazione e la pubblicazione di appositi documenti denominati “bilanci o rapporti di sostenibilità” (o anche “bilanci sociali”).

La maggior parte delle suddette imprese ha sentito la necessità, al fine di attribuire maggiore attendibilità e credibilità a tale rendicontazione, di sottoporre volontariamente il contenuto della medesima ad una attività di asseverazione indipendente esterna (che è attività diversa dalla revisione legale).

Lo standard di riferimento applicato dalle società di revisione per lo svolgimento di tale attività è stato il principio “*International Standards on Assurance Engagements 3000: Assurance Engagements other than Audits or Reviews of Historical Financial Information*” (di seguito ISAE 3000), emanato dall'*International Auditing and Assurance Standard Board* (IAASB) dell'*International Federation of Accountants* (IFAC).

Il principio ISAE 3000 prevede che gli incarichi di attestazione (“assurance engagements”) possano essere di due tipi: “*reasonable assurance engagements*” o “*limited assurance engagements*”. Nelle due tipologie di incarico l'approccio seguito nello svolgimento del lavoro è diverso, e determina una diversa natura ed estensione delle procedure da svolgere e quindi della base su cui si fondano le conclusioni dell'attività di verifica. Nella relazione (*assurance report*), le due diverse tipologie di conclusioni, a fronte di un esito positivo delle verifiche svolte, sono le seguenti:

- in conseguenza dello svolgimento di un *reasonable assurance engagement* si può rilasciare un'attestazione che contiene un giudizio: “*A nostro giudizio l'informativa è stata redatta, in tutti gli aspetti significativi, in conformità....*” allo standard di rendicontazione di riferimento (che presuppone il più alto livello di estensione nell'attività di verifica svolto ai fini di un esame completo; in tal caso il rischio di errore insito nella conclusione è ridotto ad un livello accettabilmente basso);
- in conseguenza dello svolgimento di un *limited assurance engagement* si può rilasciare un'attestazione che non è un giudizio, e che si basa su un esame limitato (che presuppone

un livello di estensione dell'attività di verifica inferiore rispetto a quello da svolgere per un esame completo; in tal caso il rischio di errore insito nella conclusione è ridotto ad un rischio di livello accettabile); in tale caso, in ragione di tale esame limitato, viene rappresentato che “*Sulla base del lavoro svolto non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi che ci facciano ritenere che l’informativa non sia stata redatta, in tutti gli aspetti significativi, in conformità ...*” allo standard di rendicontazione di riferimento. Nella parte relativa all'estensione del lavoro, inoltre, si precisa che il soggetto incaricato della verifica “*...non può avere la sicurezza di essere venuto a conoscenza di tutti i fatti e le circostanze significativi che potrebbero essere identificati con lo svolgimento dell'esame completo*”.

Al riguardo, da una ricognizione effettuata su un campione di società quotate che hanno pubblicato nel 2016 i bilanci di sostenibilità è emerso che le società che hanno fatto asseverare i propri documenti di sostenibilità hanno conferito l'incarico nella forma del *limited assurance engagement*.

Nella fase preliminare alla consultazione è inoltre emerso che i diversi operatori del mercato hanno manifestato l'esigenza di mantenere, anche a fronte dei nuovi obblighi stabiliti dal decreto, la tipologia e la natura del lavoro di verifica al livello di quello attualmente svolto. E' stato quindi chiesto che l'attestazione, pur obbligatoria e non più volontaria, rimanga quella espressa nella forma di una *limited assurance*.

Le argomentazioni a sostegno di tale richiesta sono rintracciabili nella novità della disciplina, che riguarderà molte società che finora non fornivano le informazioni non finanziarie, neanche volontariamente. Tenuto conto che, per potersi conformare alla nuova disciplina, le società dovranno porre in essere adeguati sistemi di raccolta dati e procedure di controllo, ove si richiedesse ai revisori un'attestazione nella forma della *reasonable assurance*, con conseguente svolgimento di procedure più estese, l'impatto sulle imprese sarebbe ulteriormente aggravato.

In considerazione di quanto sopra, e tenuto anche conto che nel panorama europeo solo l'Italia e la Francia hanno scelto di stabilire l'obbligo della verifica delle informazioni non finanziarie (peraltro nell'esperienza francese tale obbligo esiste già da diversi anni), si ritiene opportuno adottare con la disciplina regolamentare un approccio flessibile che consenta agli operatori del mercato di avvicinarsi gradualmente ai nuovi obblighi e di maturare con il tempo l'esperienza necessaria affinché i sistemi posti in essere dalle società e i controlli esterni possano evolvere verso forme eventualmente più complesse.

Si è quindi ritenuto opportuno introdurre nell'articolo 5 dello schema di regolamento un modello di attestazione che contenga elementi di flessibilità. I contenuti della “relazione” di cui all'art. 5 del regolamento, sono in linea con quanto previsto nell'ISAE 3000 e la conclusione richiesta ai soggetti incaricati della verifica è prevista nella forma della *limited assurance*. Inoltre, in virtù di quanto sopra rappresentato, si è ritenuto altresì opportuno consentire, ove le società lo decidano, anche conclusioni espresse nella forma della *reasonable assurance*. Si osserva che tale soluzione

consente di prevedere anche delle forme di attestazione che, come riscontrabile nell'esperienza francese, contengano una *limited assurance* sul complesso delle informazioni e una *reasonable assurance* su alcune informazioni per le quali la società lo richieda.

Sempre alla luce delle medesime considerazioni, non si è ritenuto di indicare espressamente un richiamo all'ISAE 3000, in quanto poteva rivelarsi una scelta eccessivamente vincolante. Infatti, l'ISAE 3000, pur rappresentando attualmente il principio di riferimento per i revisori, non è esclusivamente dedicato all'asseverazione delle informazioni non finanziarie, ma è applicabile in tutte le attività di *assurance* diverse rispetto all'attività di revisione legale dei conti. A fronte dell'evoluzione dell'interesse del mercato internazionale per le informazioni di carattere non finanziario non è possibile escludere l'applicazione in futuro di nuovi e più specifici principi che dovessero essere elaborati dalla professione internazionale.

La scelta adottata nello schema di regolamento risponde quindi alla duplice esigenza, da una parte, di consentire al mercato di continuare a operare sulla base dei principi finora utilizzati e, dall'altra, di progredire verso forme più evolute di *reporting* in materia di informazione non finanziaria.

Con riferimento ai principi etici e di indipendenza applicabili, nel disciplinare il contenuto della relazione del revisore incaricato, è previsto che quest'ultimo fornisca indicazione, in un'apposita dichiarazione, dei principi seguiti nello svolgimento dell'incarico. Anche tale dichiarazione risulta in linea con l'ISAE 3000, nel quale è previsto che il revisore, nello svolgimento dell'incarico debba attenersi ai canoni di comportamento in materia di etica ed indipendenza richiamati dallo stesso principio per gli incarichi di *assurance*, anch'essi riconosciuti dagli ordini e dalle associazioni professionali²⁰.

²⁰ In particolare, l'ISAE 3000 richiama l'applicazione del *Code of Ethics* emanato dallo IESBA (*International Ethics Standard Board for Accountants*), apposito comitato dell'IFAC (*International Federation of Accountants*).

6. LE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI POSTE IN CONSULTAZIONE

Art. 1 **(Definizioni)**

1. Nel presente regolamento si intendono per:

a) “dichiarazione non finanziaria”: la dichiarazione individuale o consolidata di carattere non finanziario prevista dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, redatta dai soggetti di cui all’articolo 2 e all’articolo 7 del medesimo decreto;

b) “emittenti quotati”: le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell’Unione europea;

c) “revisore incaricato”: il revisore legale o la società di revisione legale incaricati della verifica della dichiarazione di carattere non finanziario;

d) “decreto”: il decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254;

e) “regolamento emittenti”: il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato.

Art. 2 **(Pubblicazione delle dichiarazioni non finanziarie)**

1. Entro gli stessi termini previsti per la pubblicazione sul registro delle imprese, i soggetti di cui all’articolo 2 e all’articolo 7 del decreto pubblicano la dichiarazione non finanziaria e le eventuali modifiche o integrazioni alla stessa apportate, anche ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9, comma 2, del decreto medesimo, secondo le modalità di seguito specificate:

a) gli emittenti quotati effettuano la pubblicazione ai sensi di quanto previsto dagli articoli 65-*bis*, comma 2, 65-*quinquies*, 65-*sexies* e 65-*septies* del regolamento emittenti;

b) gli emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante di cui all’articolo 2-*bis* del regolamento emittenti, effettuano la pubblicazione ai sensi di quanto previsto dall’articolo 110 del medesimo regolamento;

c) i soggetti che non appartengono alle categorie di cui alle precedenti lettere a) e b), effettuano la pubblicazione sul proprio sito *internet*.

Art. 3

(Informazioni da fornire alla Consob)

1. I soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, letterac), trasmettono alla Consob, secondo le modalità dalla stessa indicate sul proprio sito internet, la dichiarazione non finanziaria entro quindici giorni decorrenti dalla pubblicazione sul registro delle imprese di cui all'articolo 5 del decreto.
2. Fermi restando gli obblighi di comunicazione previsti da altre norme di legge, l'organo di controllo delle società che redigono la dichiarazione non finanziaria trasmette senza indugio alla Consob gli accertamenti relativi alle violazioni delle disposizioni previste dal decreto riscontrate nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 7, del medesimo decreto.
3. La Consob pubblica annualmente sul proprio sito internet l'elenco dei soggetti che redigono la dichiarazione non finanziaria ai sensi dell'articolo 2 e dell'articolo 7 del decreto.

Art. 4

(Compiti del soggetto incaricato della revisione legale del bilancio)

Il soggetto incaricato della revisione legale del bilancio riferisce in una apposita sezione della relazione di revisione sul bilancio dell'avvenuta approvazione da parte dell'organo di gestione della dichiarazione non finanziaria.

Art. 5

(Relazione sulla dichiarazione di carattere non finanziario)

1. Il revisore incaricato rilascia un'apposita relazione, indirizzata all'organo di gestione, che:
 - a) indica il presupposto normativo ai sensi del quale la relazione viene rilasciata;
 - b) identifica la dichiarazione non finanziaria approvata dall'organo di gestione e sottoposta a verifica;
 - c) indica le metodologie e i principi previsti dallo standard di rendicontazione utilizzato quale riferimento o dalla metodologia di rendicontazione autonoma utilizzata dall'organo di gestione nella redazione della dichiarazione non finanziaria;
 - d) contiene una descrizione della portata del lavoro svolto e delle procedure di verifica poste in essere ai fini del rilascio dell'attestazione;
 - e) indica il principio internazionale, riconosciuto dagli ordini e dalle associazioni professionali, utilizzato per lo svolgimento dell'incarico di attestazione;

f) contiene una dichiarazione sul rispetto dei principi sull'indipendenza e degli altri principi etici stabiliti dai codici internazionali riconosciuti dagli ordini e dalle associazioni professionali, utilizzati per lo svolgimento dell'incarico di attestazione;

g) esprime un'attestazione che, sulla base del lavoro svolto, non sono pervenuti all'attenzione del revisore incaricato elementi che facciano ritenere che la dichiarazione non finanziaria non sia stata redatta, in tutti gli aspetti significativi, in conformità a quanto richiesto dagli articoli 3 e 4 del decreto e dallo standard di rendicontazione o dalla metodologia di rendicontazione autonoma utilizzata.

2. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, lettera g), l'organo di gestione che redige la dichiarazione non finanziaria può richiedere al revisore incaricato di attestare che, a giudizio del revisore, la dichiarazione non finanziaria è stata redatta, in tutti gli aspetti significativi, in conformità a quanto richiesto dagli articoli 3 e 4 del decreto e dallo standard di rendicontazione o dalla metodologia di rendicontazione autonoma utilizzata.

3. Nel caso in cui il revisore esprima un'attestazione con rilievi, un'attestazione negativa o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un'attestazione, la relazione illustra analiticamente i motivi delle conclusioni.

Art. 6

(Criteri per l'esame, da parte della Consob, dell'informazione non finanziaria)

1. Fermo restando l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, del decreto, la Consob effettua il controllo sulle dichiarazioni non finanziarie su base campionaria.

2. L'insieme dei soggetti le cui dichiarazioni non finanziarie verranno sottoposte a controllo è determinato annualmente sulla base di parametri, stabiliti con apposita delibera, che tengano conto tra l'altro:

a) delle segnalazioni previste dal presente regolamento o da altre norme di legge che possano essere rilevanti per l'informativa non finanziaria, pervenute dall'organo di controllo o dal soggetto incaricato di effettuare la revisione legale del bilancio;

b) dei casi in cui il revisore incaricato esprima un'attestazione con rilievi, un'attestazione negativa o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un'attestazione;

c) delle informazioni significative ricevute da altre pubbliche amministrazioni o soggetti interessati;

d) degli elementi acquisiti in relazione agli emittenti assoggettati al controllo sull'informativa finanziaria ai sensi dell'art. 89-*quater* del regolamento emittenti che possano essere rilevanti per l'informativa non finanziaria;

3. Al fine di consentire che un soggetto, anche in assenza degli elementi di cui al comma 2, possa essere selezionato per il controllo, la delibera ivi indicata stabilisce i criteri sulla base dei

quali una quota dei soggetti le cui dichiarazioni non finanziarie verranno sottoposte a controllo è determinata sulla base di un approccio fondato sulla selezione casuale e sulla rotazione.

4. La verifica che le dichiarazioni non finanziarie sono conformi agli articoli 3 e 4 del decreto è effettuata coerentemente con gli orientamenti formulati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014.